



# Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico

## A.S. 988

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.S.	988
Titolo:	Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico
Iniziativa:	Parlamentare
Commissione competente :	Senato - 9ª Agricoltura e produzione agroalimentare
Sede:	referente
Stato dell'iter:	In corso di esame in commissione

### Contenuto

**L'articolo 1** individua l'oggetto e le finalità del provvedimento, che - fatto salvo il vigente sistema dei controlli - mira a disciplinare i vari aspetti del settore della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico.

**L'articolo 2** contiene le definizioni di "produzione biologica" o "metodo biologico, di "prodotti biologici" e di "aziende con metodo biologico".

**L'articolo 3** individua il Ministro delle politiche agricole come l'autorità nazionale di indirizzo e di coordinamento a livello nazionale per l'attuazione della normativa europea in materia di produzione biologica, mentre **l'articolo 4** definisce le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano come le autorità locali competenti a svolgere le attività tecnico-scientifiche ed amministrative di settore. Le regioni sono chiamate ad adeguare i propri ordinamenti ai principi espressi nella legge.

**L'articolo 5** istituisce presso il Ministero delle politiche agricole il Tavolo tecnico per la produzione biologica, sopprimendo contestualmente il Comitato consultivo per l'agricoltura biologica ed ecocompatibile e il Tavolo tecnico compartecipato in agricoltura biologica. Al tavolo partecipano rappresentanti degli enti territoriali (comma 3).

**L'articolo 6** istituisce il marchio biologico italiano, volto a caratterizzare i prodotti biologici ottenuti da materia prima italiana contraddistinti dall'indicazione "Biologico italiano", precisando le condizioni per il suo utilizzo. Il marchio è istituito, ai sensi del comma 3, con decreto del Ministro delle politiche agricole, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

**L'articolo 7** disciplina il Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici, adottato dal Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo con cadenza triennale e aggiornato annualmente. Il Piano prevede interventi per lo sviluppo della produzione biologica con una pluralità di obiettivi: tra gli altri, quelli di favorire la conversione al metodo biologico delle imprese agricole, agroalimentari e dell'acquacoltura convenzionali (specie dei piccoli produttori) e di sostenere le forme associative e contrattuali per rafforzare la filiera produttiva, nonché il monitoraggio del settore attraverso il Sistema d'informazione nazionale sull'agricoltura biologica (SINAB), le attività di controllo, certificazione e tracciabilità dei prodotti biologici, nonché la ricerca e sviluppo dei prodotti stessi. In materia, il Ministro presenta alle Camere una relazione annuale.

**L'articolo 8** introduce il Piano nazionale per le sementi biologiche, finalizzato ad aumentare la disponibilità delle sementi stesse per le aziende e a migliorarne l'aspetto quantitativo e qualitativo con riferimento a varietà adatte all'agricoltura biologica e biodinamica. Il piano, aggiornato a cadenza triennale, è finanziato mediante il Fondo di cui all'articolo 9 per una quota stabilita annualmente dal Ministro con proprio decreto.

**L'articolo 9** istituisce presso il Ministero delle politiche agricole il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica. La sua dotazione è parametrata a una quota parte delle entrate derivanti dal contributo annuale per la sicurezza alimentare, già previsto a legislazione vigente, dovuto, nella misura del 2 per cento del fatturato dell'anno precedente, dalle imprese autorizzate alla vendita di determinati prodotti fitosanitari considerati nocivi per l'ambiente. Il testo amplia il novero dei prodotti soggetti al contributo, includendovi quelli il cui codice indica un pericolo di inquinamento per l'ambiente acquatico. Ulteriore novità è la previsione di sanzioni in caso di mancato pagamento del contributo. Sono, infine, trasferite al Fondo in

esame le disponibilità esistenti nel Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità, che viene contestualmente soppresso. Segnala quindi le misure del provvedimento finanziate con le risorse del Fondo. Ai sensi del comma 2, le modalità di funzionamento del fondo sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.

**L'articolo 10** introduce strumenti di integrazione degli operatori della filiera biologica prevedendo, al fine di favorire l'aggregazione imprenditoriale e l'integrazione tra le diverse fasi della filiera dei prodotti biologici, che lo Stato sostenga la stipulazione di contratti di rete, la costituzione di cooperative tra produttori e la sottoscrizione di contratti di filiera all'interno del settore.

**L'articolo 11** stabilisce una serie di misure per il sostegno della ricerca nel settore della produzione biologica da parte dello Stato, sia tecnologica che applicata. Tra le altre cose, è prevista la promozione di specifici percorsi formativi nelle università pubbliche e di aggiornamento per i docenti degli istituti agrari pubblici e la destinazione di quota parte delle risorse dell'attività del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) alla ricerca in campo biologico.

**L'articolo 12** detta disposizioni in materia di formazione professionale per gli operatori del settore, sulla base dei principi stabiliti con un apposito decreto, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni (comma 1).

**L'articolo 13** contiene un'ampia disciplina sui distretti biologici. Fatte salve l'inclusione dei distretti biologici e dei biodistretti tra i distretti del cibo, si stabilisce che costituiscono distretti biologici i sistemi produttivi locali, anche di carattere interprovinciale, a spiccata vocazione agricola, con una significativa produzione con metodo biologico. Si caratterizzano per un'integrazione tra attività agricole ed altre attività economiche e per la presenza di aree paesaggistiche rilevanti. Con decreto ministeriale sono disciplinati i requisiti per la costituzione dei distretti; con altro decreto interministeriale sono poi definiti gli interventi per ridurre gli impatti antropici sul suolo, sulle acque e nell'atmosfera causati da impianti inquinanti. In entrambi i casi è prevista l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni (comma 2). I distretti biologici promuovono la costituzione di gruppi di operatori per realizzare forme di certificazione di gruppo.

**L'articolo 14** interviene in materia di organizzazioni interprofessionali nella filiera biologica, finalizzate al riordino delle relazioni contrattuali, aventi il compito di meglio coordinare le modalità di immissione dei prodotti sul mercato e di redigere contratti tipo per la vendita di prodotti. Con decreto del Ministro, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni (comma 5), può essere riconosciuta una sola organizzazione interprofessionale a livello nazionale o della medesima circoscrizione economica.

**L'articolo 15** regola gli accordi quadro che le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale (come definite nella stessa norma) possono stipulare per la disciplina dei contratti di cessione dei prodotti biologici, prevedendo un corrispettivo a favore dei produttori pari almeno ai costi medi di produzione.

**L'articolo 16** riguarda le intese di filiera per i prodotti biologici. Si prevede l'istituzione, presso il MIPAAFT, del Tavolo di filiera per i prodotti biologici, che propone al Ministero le intese di filiera sottoscritte dagli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale allo scopo di valorizzare le produzioni biologiche, i processi di preparazione e trasformazione con metodo biologico, la salvaguardia dell'ambiente, la tracciabilità delle produzioni, la promozione delle attività connesse, lo sviluppo dei distretti, la valorizzazione dei rapporti organici con le organizzazioni dei produttori biologici per pianificare e programmare la produzione.

**L'articolo 17** reca disposizioni inerenti alle organizzazioni dei produttori biologici, che sono riconosciute dalle regioni secondo criteri definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni (comma 1); il testo specifica i requisiti richiesti alle organizzazioni perché le stesse possano essere riconosciute.

**L'articolo 18** prevede che gli agricoltori che producono varietà di sementi biologiche iscritte nel registro nazionale delle varietà da conservazione, nei luoghi dove tali varietà si sono sviluppate, hanno diritto alla vendita in ambito locale e possono procedere al libero scambio delle stesse. Per le sementi non iscritte ad alcun registro ed evolute e adattate nell'ambiente di coltivazione è riconosciuto il diritto di vendita diretta agli altri agricoltori in ambito locale in una quantità limitata, nonché il diritto al libero scambio. La norma rinvia alla disciplina generale contenuta nell'articolo 13 del regolamento (UE) 2018/848, recante disposizioni specifiche per la commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale e di materiale eterogeneo biologico.

Infine, **l'articolo 19** disciplina le abrogazioni espresse, mentre **l'articolo 20** reca la clausola di salvaguardia per le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

## Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e regioni

Il provvedimento appare riconducibile alle materie *alimentazione*, di competenza concorrente (articolo 117, terzo comma, della Costituzione) e *agricoltura* di competenza residuale (articolo 117, quarto comma, della Costituzione). Si pone pertanto l'esigenza di un adeguato coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali.

In proposito, si segnala che la giurisprudenza costituzionale (si veda in particolare la sentenza n. 7 del 2016) appare orientata a ritenere la previsione dell'intesa la forma più idonea di coinvolgimento regionale in presenza - come nel provvedimento in esame - di prevalenza di una materia di legislazione concorrente o di

residuale competenza regionale, ovvero (sentenze . 52 e n. 79 del 2019) in presenza di un "nodo inestricabile" di competenze esclusive, concorrenti e residuali nel quale non sia possibile stabilire una competenza prevalente.

Il provvedimento prevede l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai fini dell'adozione dei decreti ministeriali chiamati a disciplinare:

- il marchio biologico (articolo 6, comma 3);
- il funzionamento del fondo per lo sviluppo biologico (articolo 9, comma 2);
- la formazione professionale degli operatori del settore (articolo 12, comma 1);
- la disciplina dei distretti biologici (articolo 13, comma 2);
- la disciplina delle organizzazioni interprofessionali (articolo 14, comma 5);
- il riconoscimento degli operatori biologici (articolo 14, comma 1).

Inoltre, l'articolo 5, comma 3, prevede che rappresentanti degli enti territoriali partecipino al tavolo tecnico per la produzione biologica istituito presso il Ministero delle politiche agricole.

*Si valuti l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali, alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata sopra, l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, anche ai fini dell'adozione:*

- del piano d'azione nazionale per la produzione biologica (articolo 7, comma 1);
- del piano nazionale per le sementi biologiche (articolo 8, comma 1);
- dell'istituzione del tavolo di filiera (articolo 16, comma 1)

**Senato: Nota breve n. 207**

**Camera: Nota Questioni regionali n. 105**

**7 luglio 2020**

Camera Servizio Studi  
Osservatorio sulla legislazione

osservatorio@camera.it - 066760-3855

 CD\_legislazione